N. 13920. N.° 0

Sentenza

Nella causa promossa colla petiz.ne 2. Aprile 1842. N. 10016. dall'Amministraz.e del Consorzio del Fiume Olona rapp.ta dall'Avv.ti Ingegnatori, contro l'Avv.to Danio Angiolini qual Curatore alle liti del Concorso dei creditori dell'oberata Ditta fratelli Marietti e con esso il Rag.re Bariola Amminist.re e li Delegati del Concorso medesimo Avv.to Gio. Traversi, Luigi Sironi, ed Avv.to Grassi, in punto di già giudicato

1.° Essere da valutarsi e doversi ritenere determinato per la relativa sua classificazione in annue £ 1349:34 Aust.e a contare dal 1.° Giugno 1837 in avanti il debito dell'oberata Ditta Pietro e fratelli Marietti e di lei concorso in massima giudicato a favore della Istante med.ma con Sentenza 28 Giugno 1841. N. 509 di codesto Trib.le e dalla stessa Sentenza rimesso cogli altri diritti insinuati od aggiudicati in essa, a collocarsi nella futura graduatoria secondo la fattane insinuazione per le classe seconda nella petizione 29. Aprile 1838. N. 13920. subdimessa A. e sulle realità e secondo le iscrizioni di cui ivi, il debito dico ed obbligo di fare essa Ditta e di concorso le riparazioni e spurghi dei cavi ed edifizj accennati nella ripetuta petiz.ne dimessa A. e competere conseguentemente il credito di tale somma alla Attrice verso la Massa Marietti collocabile come sopra, fino a che questa non abbia pagata la somma capitale costituente il corrispettivo della redenzione del sud.to debito od obbligo di cui nella Sentenza subdimessa F.

II. Doversi pure valutare e ritenere determinato in altre annue £ 118.19 a contare dalla medesima epoca 1.° Giugno 1837 in avanti per la classificazione relativa il debito della sud.a Ditta o suo concorso, giudicato in massima a favore della Istante dalla stessa sud.a Sentenza 28. Giugno 1841. N. 509. del pari cogli altri ivi aggiudicati, rimesso a collocarsi nella futura graduatoria secondo la domanda fattane per la classe 2.da e per le realità ed iscrizioni mentovate nella suddetta petizione 29. Aprile 1838. N. 13920. il debito od obbligo, dico, di fare essa Ditta o di lei Concorso anche le riparazioni e spurghi di

tratta di cavi ed edifizj che nel suddinesso lodo 19 Giugno 1839 dell'Ing.re Antonio Valsuani alleg.to D. furono designati come quelli, l'importo delle cui riparazioni e spurghi veniva dedotto dalla totale annualità ivi pronunciata in £ 1567.50. colla riduzione che delle parziali riparazioni e spurghi incumbessero a Pietro Monti e competere conseguentemente alla Istante anche il credito collocabile come sopra di tale annua somma di £ 218.19 fino a che l'oberata Ditta e di lei Concorso non ssieno redimersi da tale annuo contributo, ed effettivamente non se ne redima collo sborso di un capitale corrispondente valutato nella misura seguita nel suddinesso Lodo D. per la capitalizzazione dell'altra somma di £ 1349.34.

III Doversi di tali somme l'una di £ 1349.34 l'altra di simili £ 218.19 di cui nei precedenti due capi pagarsi entro giorni 14 le annualità arretrate dal 1.° Giugno 1837 in avanti e mettersi in corso annuo il pagamento delle successive dalla cassa e coi fondi dell'Amministraz.e della oberata Ditta.

IV Dovere quanto meno le sud.e annue somme di cui nei capi I.° e II.° classificabili come sopra pagare entro giorni 14 alla Istante quanto sia dal 1.° Giugno 1837 al 17 Luglio 1839. in cui venne intimato alle parti il Lodo Valsuani alleg.to D. e competenti poi da quest'epoca in avanti gli interessi del 5. p% sul capitale di corrispettivo della redenzione del sud.o debito ed obbligo di spurghi e riparazioni nel detto lodo stabilito e dalla Sentenza Faggiudicato in £ 33733.10. classificabili pure come sopra.

Inrotulati gli atti nel giorno 25. 9bre pross.o pass.o

L'I.R. Tribl.e di prima Istanza Civ.e in Milano ha giudicato doversi assolvere i CC. CC.ri citati in rappresentanza dei creditori dell'oberata Ditta Pietro e Fratelli Manietti dalle cose chieste colla petizione sud.a 2. Aprile 1842 N.° 10026. compensate le spese.

Milano dall'I.R. Tribunal Civile di 1.a Istanza 22. Xbre 1843. —

Il Presid.te Meßtrum

Zucchi Seg.o

13. Gennaro 1844 Intim.a pers. all'Avv.to Angiolini — fat. Balabi C.°

15. D.to pers. all'Avv.o Imperatori — fat. Luzzupig. C.°

— a tergo N.° 10070 Est. 19954. Sentenza all'Avv.o Imperatori

N.o 1070.

Motivi

Della Sentenza nella Causa tra il Consorzio del Fiume Olona, e la oberata Ditta Marietti

Il Consorzio del Fiume Olona insinuò già nel Concorso Marietti, e gli fu dichiarata liquida la ragione, a che sia adempiuto l'obbligo di fare le riparazioni, e gli espurghi dei cavi indicati nella relativa petizione, e ciò fino a tanto che la Ditta oberata avesse pagato il Capitale, che determinato poi in pendenza di lite, a mezzo del conveniente peritale giudizio, il Consorzio ebbe cura di volerlo esso pure dichiarato nella Sentenza di liquidazione, e come infatti seguì.

Ma ciò, che egli ritenesse competergli per il caso d'inadempimento all'obbligaz.e sud.a non ha formato il soggetto di quel giudizio, quantunque già infatti la Ditta Marietti non vi si fosse prestata anche prima dell'aprimento del Concorso, come raccogliesi dall'attuale domanda, e come anche era avvertito nei motivi del precorso giudizio, ove si legge, che se come risultava dalla lettera 5. Febbraro 1840. il Consorzio Attore avea eseguito egli stesso intorno ai fari operazioni, che incombevano alla Ditta Marietti, ciò avrebbe potuto dar titolo ad una ulteriore domanda nella petizione d'insinuazione.

Giusta le norme della procedura editale il solo Curatore alle liti è legittimo contradicente alle pretensioni dei terzi verso la Massa così rispetto alla sussistenza loro in massima, come in rapporto alla quantità: epperò, come ha potuto, e dovuto venire in di lui confronto insinuarsi il diritto a conseguire il capitale di redenzione in una determinata somma, poteva, e doveva in di lui confronto farsi riconoscere, e giudicare quanto avesse dovuto pagare la Ditta per le operazioni, che a lei incombevano, e che furono invece dal Consorzio eseguite, e nell'ipotesi anche, che più tardi fosse emanato il giudizio peritale, dacchè se ne voleva far fondamento per la determinaz.e degli importi, e per il tempo anteriore, e per il successivo all'aprimento del Concorso. Di ciò pure, come fece a riguardo del Capitale di redenzione, pot=

e doveva l'Attore formar capo di domanda nel libello d'insinua=
=zione, così la ragione di aversi stabilita in una somma pro=
=porzionata al Capitale suddetto il rimborso delle annue spese
oggi pretesa dall'Attore, fuori di tempo venne insinuato, ed
incompetentemente poi in confronto anche dell'Amministra=
=tore, e dei Delegati, i quali non hanno veste a rappresentare
il corpo dei creditori in una causa passiva verso la massa, e molto
meno se, come pretende il Consorzio Attore, le conseguenze
della responsabilità, anche rispetto a quelle ommissioni, che
non possono all'oberata imputarsi, perchè posteriori all'=
=aprimento del Concorso, vogliansi ai creditori medesimi
addebitare.

Parve quindi al Trib.^e che improcedibile fosse la proposta azione,
e quindi giudicò come nella Sentenza d'oggi, compensate per
l'indole della Causa le spese del giudizio.

Milano dall'I. R. Tribunale Civile li 22. Xbre 1843.

Concordat = Sott.^z Agliati Sped.^e